

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
rag. Luca Capotosti



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr.ssa Nella Veca

*Nella Veca*

PARERI EX ART 49 TUEL 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Luca Capotosti



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
rag. Mondin Noemi

*Mondin Noemi*



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- è stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì

10 MAR 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr.ssa Nella Veca

*Nella Veca*



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE



## COMUNE DI VALSTRONA

PROVINCIA DEL VCO

- ORIGINALE
- COPIA

N. 8

### Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025.  
PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI ANNO 2023

L'anno duemilaventitrè, addì tre del mese di febbraio alle ore 12.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a

seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
CAPOTOSTI LUCA	Sindaco	X	
RAINOLDI IVAN	Vicesindaco	X	
STRAMBO SARA	Assessore		X
TOTALI		2	1

Partecipa il Segretario comunale dr.ssa Nella Veca, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, rag. Luca Capotosti, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Legenda: G = giustificato  
in v.c. = in video conferenza

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 39, comma 1, della L. 27/12/1997, n. 449, stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/1999, avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale;
- L'art. 6, comma 1, del D. Lgs 30/03/2001, n. 165 e smi dispone che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni;
- L'art. 16 della legge n. 183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs.vo n. 165/2001, dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

VISTO l'art. 1, comma 1, del D. Lgs.vo 30/03/2001, n. 165, s.m.i.;

DATO ATTO che l'art. 57 comma 2 del D.L. 124/19 (collegato fiscale) prevede la disapplicazione di una serie di norme in materia di contenimento e riduzione della spesa, fermo restando le disposizioni che prevedono vincoli relativi alla spesa di personale mantenendo, quindi, ancora in vigore le seguenti disposizioni:

- Art. 1 c. 146, Legge 228/2012 - Divieto incarichi di consulenza in materia informatica;
- Art. 9 c. 28 d.l. 78/2010 - Limitazioni di spesa per il lavoro flessibile
- Art. 7 c. 5-bis d.lgs. 165/2001 e art. 22 c. 8 d.lgs. 75/2017 - Divieto incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
- Ar. 1 c. 557-quater e 562 l. 296/2006 - Limitazioni di spesa per il personale;

VISTI

- La legge 11/08/2014, n. 114;
- il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34;
- la legge 27/12/2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)
- il decreto-legge 26/10/2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili)
- il decreto legge 28/10/2020, n. 137 (c.d. decreto ristori)
- il decreto legge 7/10/2020, n. 125 (c.d. decreto proroga dichiarazione stato di emergenza)
- la legge 30/12/2020, n. 178 (legge di bilancio 2021);
- il decreto legge 31/12/2020, n. 183 (c.d. decreto milleproroghe)

RICHIAMATO l'art. 33 del D.L.34/2019 che ha riscritto l'intera disciplina dei vincoli di spesa ed assunzionali, cui sono sottoposti gli enti locali, attraverso il superamento del "turn-over",



disponendo che la capacità di assumere venga calcolata sulla base del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, secondo percentuali definite su base demografica da apposito decreto ministeriale;

RILEVATO che, a seguito di intesa in Conferenza Stato-città in data 11 dicembre 2019, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 2020 contenente misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, disponendo l'entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020;

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione armonizzato a valere per il triennio 2023/2025 è stato differito al 31.04.2022, giusta il disposto dell'art. 1, comma 775, della L. 29.12.2022 n. 197;

DATO ATTO che ogni anno, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, la Giunta Comunale, prima dell'approvazione del Bilancio di previsione pluriennale, in relazione agli obiettivi che intende raggiungere nel triennio considerato dal bilancio pluriennale, verificata la propria consistenza organica, programma il proprio fabbisogno di personale, temperando le proprie esigenze con le disposizioni legislative vigenti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa del personale;

Dato atto che, in base alla vigente pianta organica, si rende necessario provvedere ad una nuova assunzione;

Specificato che la programmazione triennale potrebbe, nel corso del tempo, subire variazioni derivanti da mutate esigenze di servizio o da novità legislative;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi ai sensi dell'art. 49 TUEL 267/2000 e s.m.i. dai Responsabili di servizio;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

#### DELIBERA

1. Di approvare il programma di fabbisogno di personale per il triennio in oggetto indicato, come definito nell'allegato prospetto, che evidenzia l'intenzione dell'Ente di procedere ad assunzioni di personale;
2. Di specificare pertanto che la programmazione triennale potrebbe nel corso del tempo subire variazioni, derivanti da mutate esigenze di servizio o da novità legislative.



### PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2023

E' prevista l'assunzione di n. 1 unità a tempo indeterminato, per ricoprire il posto di tecnico comunale cat. C.

### PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2024

Non sono previste assunzioni a tempo indeterminato.

### PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2025

Non sono previste assunzioni a tempo indeterminato.